

Spett.le

LOAN AGENCY SERVICES S.R.L.

Via Pietro Cossa, 2

20122 – Milano

PEC: loanagencyservices@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Dott. Mugnaioli e della Dott.ssa Amoruso

e p.c.

Preg.mo

DOTT. FABIO PETTINATO

Galleria Sala dei Longobardi, 2 - (Via Hoepli)

20121 - Milano

PEC: fabio.pettinato@odcecmilano.it

Rozzano, 13 aprile 2017

OGGETTO: PROPOSTA ALLE BANCHE CREDITRICI DI AIMERI E DI BIANCAMANO

Egregi Signori,

facciamo seguito alla nostre precedenti e, in particolare, alla comunicazione inviata il 6 aprile u.s., nonché alla Vostra comunicazione del 12 aprile u.s. in merito alla bozza di *term sheet* relativo alla proposta di definizione dei debiti bancari di Biancamano S.p.A. (“**Biancamano**”) e Aimeri Ambiente S.r.l. (“**Aimeri**”) e, congiuntamente con Biancamano, le “**Società**”) che Vi abbiamo inviato in data 6 aprile u.s.

Prendiamo atto del fatto che le modifiche proposte dalle Società - con spirito costruttivo e nell’interesse del buon esito del piano - alla bozza di *term sheet* ricevuta in data 3 aprile u.s. non sono state accolte.

In particolare, ci permettiamo di attirare nuovamente la Vostra attenzione che, come precisato nella nostra proposta del 6 aprile u.s., le modifiche alla struttura di *governance* di Aimeri e di Energeticambiente S.r.l. erano finalizzate esclusivamente ad assicurare il mantenimento di un adeguato livello di continuità gestionale ed operativa a vantaggio dell’esecuzione del piano industriale su cui si basa il piano di concordato di Aimeri e, conseguentemente, nell’interesse al miglior soddisfacimento dei creditori.

In particolare, ci permettiamo di notare come, a nostro avviso, durante l’attuazione del piano industriale la permanenza in carica nel consiglio di amministrazione di Aimeri e di Energeticambiente S.r.l. dei consiglieri esecutivi che tale piano hanno materialmente predisposto, avrebbe assicurato una maggiore incisività ed efficacia gestionale (con l’assunzione, fra l’altro, delle correlative responsabilità gestionali, che a questo punto graveranno esclusivamente sugli amministratori individuati dall’*head hunter* di gradimento delle Banche).



Biancamano S.p.A.

Fermo quanto sopra, con spirito costruttivo e nell'interesse al miglior soddisfacimento dei creditori delle Società, al mantenimento e alla salvaguardia dei rilevanti livelli occupazionali e, più in generale di tutti gli stakeholders a vario titolo coinvolti, le Società e Biancamano Holding S.A. hanno deciso di accettare tutte le condizioni imposte dalle Banche nella Vostra comunicazione del 12 aprile u.s., che sono state come tali incluse nella versione finale del *term sheet* acclusa alla presente.

Come concordato, tenuto conto che l'iter deliberativo di alcune Banche potrebbe non essere completato in tempo utile per la firma degli accordi paraconcordatari entro il 21 aprile p.v. (che, come a Voi noto, è il termine ultimo assegnato dal Tribunale di Milano per il deposito della memoria integrativa recante la modifica della proposta e del piano concordatario di Aimeri), Vi preghiamo di farci avere al più presto e, comunque entro e non oltre la mattina de 20 aprile p.v., una *comfort letter* che:

- (i) illustri lo stato dei procedimenti deliberativi delle Banche a quella data (ad es.: abbiamo appreso in data 10 aprile u.s. che BNL-BNP Paribas ha deliberato positivamente e che Banca Intesa ha deliberato positivamente in comitato crediti in data 11 aprile u.s.); e
- (ii) indichi chiaramente che le Banche che non hanno ancora deliberato porteranno la pratica in delibera alla prima occasione utile, con parere favorevole dei rispettivi funzionari.

Vi ribadiamo l'esigenza di ricevere tale *comfort letter* entro e non oltre la mattina de 20 aprile p.v. al fine di consentire all'esperto indipendente, Dott. Aceto, di completare l'asseverazione del piano di concordato di Aimeri e il deposito dello stesso, anche in formato cartaceo, entro il 21 aprile (mattina) presso il Tribunale di Milano nel rispetto del termine impartito dal Giudice Delegato (dott. D'Aquino).

* * *

Vi preghiamo di inoltrare prontamente la presente lettera e i relativi allegati alle banche creditrici di Aimeri e di Biancamano e ai rispettivi *advisors* legali (Studio Legale Latham & Watkins e Studio Legale Giovanardi & Associati) e, allo stesso tempo, Vi confermiamo la nostra disponibilità a definire il testo definitivo dell'accordo para-concordatario da sottoscrivere non appena ultimato l'iter deliberativo delle Banche.

Distinti saluti

BIANCAMANO S.P.A.

Il Legale Rappresentante
Giovanni Battista Pizzimbone

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

Il Legale Rappresentante
Ing. Francesco Maltoni

Allegati:

1. Testo del term-sheet finale

ALL.1

TERM SHEET - TRATTAMENTO DEI DEBITI BANCARI DI BIANCAMANO E AIMERI

Il seguente *term sheet* sintetizza la nuova proposta di trattamento dei crediti vantati dalle Banche verso Aimeri (pari a complessivi Euro [●]) e verso Biancamano (pari a complessivi Euro [●]) nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento di Aimeri e Biancamano (la "Nuova Proposta"), fermo restando che termini e condizioni della Nuova Proposta, che prevede la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti di Biancamano ai sensi dell'art. 182-bis l.f. ("Accordo di Ristrutturazione"), saranno più compiutamente e dettagliatamente riflessi nella bozza dell'accordo paraconcordatario con le Banche ("Accordo Paraconcordatario Banche") che sarà predisposta sulla base della Nuova Proposta.

Si precisa che la Nuova Proposta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: (i) bozza pressoché definitiva del piano industriale e finanziario di Biancamano, che dovrà essere accompagnata - non appena disponibile - da *comfort letter* emessa da una società di revisione scelta tra le c.d. "Big Four"; (ii) bozza di relazione dell'esperto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 l.f., in merito alla veridicità dei dati aziendali e all'attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione, di cui all'art. 182 -bis, comma 1, l.f.; e (iii) i saldi aggiornati al 4 agosto 2016 dei crediti vantati dalle Banche. Una perizia relativa al valore degli SFP, redatta da un esperto indipendente di gradimento delle Banche, dovrà essere consegnata alle stesse Banche al momento della delibera di emissione degli SFP, essendo inteso che la mancata consegna della stessa costituirà condizione risolutiva dell'Accordo Paraconcordatario Banche.

1.	Soddisfazione per cassa dei crediti verso Aimeri																					
1.1	<u>Importo complessivo:</u>	Euro 19.925.386 (su crediti verso Aimeri per complessivi Euro 49.973.554)																				
		<table border="1"> <tr> <td>BNP Paribas/BNL</td> <td>5.325.986</td> </tr> <tr> <td>MPS</td> <td>3.890.949</td> </tr> <tr> <td>Intesa</td> <td>3.407.550</td> </tr> <tr> <td>Unicredit</td> <td>2.585.343</td> </tr> <tr> <td>BPM</td> <td>2.370.101</td> </tr> <tr> <td>Banca Carige</td> <td>1.065.469</td> </tr> <tr> <td>Unipol</td> <td>655.477</td> </tr> <tr> <td>Cariparma/CA</td> <td>330.686</td> </tr> <tr> <td>Banca Popolare Vicenza</td> <td>307.900</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>[●]</td> </tr> </table>	BNP Paribas/BNL	5.325.986	MPS	3.890.949	Intesa	3.407.550	Unicredit	2.585.343	BPM	2.370.101	Banca Carige	1.065.469	Unipol	655.477	Cariparma/CA	330.686	Banca Popolare Vicenza	307.900	Totale	[●]
BNP Paribas/BNL	5.325.986																					
MPS	3.890.949																					
Intesa	3.407.550																					
Unicredit	2.585.343																					
BPM	2.370.101																					
Banca Carige	1.065.469																					
Unipol	655.477																					
Cariparma/CA	330.686																					
Banca Popolare Vicenza	307.900																					
Totale	[●]																					
1.2	<u>Modalità di soddisfazione:</u>	Riscadenziamento in 8 anni e pre-ammortamento di 5 anni, al netto della parte dei predetti rimborsata mediante l'incasso dei c.d. "Crediti Certificati/Riconosciuti", quali risultanti alla data del [●] 2017 dal documento inviato da Aimeri in data [●] 2017.																				
2.	Trattamento dei crediti residui verso Aimeri e dei crediti verso Biancamano																					

2.1	<u>Importo complessivo:</u>	<p>Euro 51.335.132 (di cui Euro 49.973.554 verso Aimeri + 1.361.579 verso Biancamano)</p> <table border="1" data-bbox="651 427 1129 808"> <tr> <td>BNP Paribas/BNL</td> <td>13.368.872</td> </tr> <tr> <td>MPS</td> <td>10.188.330</td> </tr> <tr> <td>Intesa</td> <td>8.813.694</td> </tr> <tr> <td>Unicredit</td> <td>6.941.599</td> </tr> <tr> <td>BPM</td> <td>5.944.688</td> </tr> <tr> <td>Banca Carige</td> <td>2.867.697</td> </tr> <tr> <td>Unipol</td> <td>1.643.958</td> </tr> <tr> <td>Cariparma/CA</td> <td>829.371</td> </tr> <tr> <td>Banca Popolare Vicenza</td> <td>772.224</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>[●]</td> </tr> </table>	BNP Paribas/BNL	13.368.872	MPS	10.188.330	Intesa	8.813.694	Unicredit	6.941.599	BPM	5.944.688	Banca Carige	2.867.697	Unipol	1.643.958	Cariparma/CA	829.371	Banca Popolare Vicenza	772.224	Totale	[●]
BNP Paribas/BNL	13.368.872																					
MPS	10.188.330																					
Intesa	8.813.694																					
Unicredit	6.941.599																					
BPM	5.944.688																					
Banca Carige	2.867.697																					
Unipol	1.643.958																					
Cariparma/CA	829.371																					
Banca Popolare Vicenza	772.224																					
Totale	[●]																					
2.2	<u>Facoltà di scelta di ciascuna Banca tra:</u>	<p>a) Soddifazione integrale mediante “conversione” in SFP di Biancamano (convertibili in azioni ordinarie Biancamano); <i>oppure</i></p> <p>b) rinuncia integrale; <i>oppure</i></p> <p>c) soddifazione parziale di una quota mediante “conversione” in SFP di Biancamano (convertibili in azioni ordinarie Biancamano), con contestuale rinuncia alla restante quota non “convertita” dei crediti.</p>																				
2.3	<u>Numero massimo SFP (convertibili in azioni ordinarie Biancamano):</u>	<p>66 milioni (v. tabella allegata per maggior dettaglio)</p> <table border="1" data-bbox="651 1151 1129 1509"> <tr> <td>BNP Paribas/BNL</td> <td>17.187.947</td> </tr> <tr> <td>MPS</td> <td>13.098.822</td> </tr> <tr> <td>Intesa</td> <td>11.331.495</td> </tr> <tr> <td>Unicredit</td> <td>8.924.600</td> </tr> <tr> <td>BPM</td> <td>7.642.903</td> </tr> <tr> <td>Banca Carige</td> <td>3.686.910</td> </tr> <tr> <td>Unipol</td> <td>2.113.586</td> </tr> <tr> <td>Cariparma/CA</td> <td>1.160.057</td> </tr> <tr> <td>Banca Popolare Vicenza</td> <td>992.825</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>66.000.000</td> </tr> </table> <p>La rinuncia, da parte di una singola Banca, all'intero proprio credito o a parte dello stesso, determina l'accrescimento proporzionale del numero degli SFP spettanti alle Banche che abbiano scelto la soddifazione, totale o parziale, del proprio credito mediante conversione, fermo restando l'ammontare dell'apporto di ciascuna di tali altre Banche, che non potrà eccedere quello del relativo credito.</p>	BNP Paribas/BNL	17.187.947	MPS	13.098.822	Intesa	11.331.495	Unicredit	8.924.600	BPM	7.642.903	Banca Carige	3.686.910	Unipol	2.113.586	Cariparma/CA	1.160.057	Banca Popolare Vicenza	992.825	Totale	66.000.000
BNP Paribas/BNL	17.187.947																					
MPS	13.098.822																					
Intesa	11.331.495																					
Unicredit	8.924.600																					
BPM	7.642.903																					
Banca Carige	3.686.910																					
Unipol	2.113.586																					
Cariparma/CA	1.160.057																					
Banca Popolare Vicenza	992.825																					
Totale	66.000.000																					
2.4	<u>Prezzo di sottoscrizione:</u>	<p>Euro [●] per singolo SFP.</p> <p>Il prezzo di sottoscrizione degli SFP sarà calcolato sulla base di quanto previsto al punto 2.3 che precede, una volta che ciascuna delle Banche avrà espresso la propria scelta rispetto alle opzioni di cui al punto 2.2.</p>																				
3.	<u>Caratteristiche degli SFP (la cui durata sarà la medesima di Biancamano)</u>																					

3.1	Diritti patrimoniali:	<p>A. DISTRIBUZIONI</p> <p>Fino a quando gli SFP saranno in circolazione, i titolari di SFP avranno diritto di percepire, <i>pari passu</i> con gli altri azionisti di Biancamano; (ad eccezione di Biancamano Holding S.A. (“Biancamano Holding”), che rinuncerà, a beneficio di tutti i titolari di SFP, alla propria quota di pertinenza delle Distribuzioni (come di seguito definite), gli importi rivenienti da qualsiasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distribuzione degli utili di cui l’assemblea dei soci di Biancamano abbia accertato l’esistenza e deliberato la distribuzione; - distribuzione delle riserve da utili o comunque di natura distribuibile (inclusa, a mero titolo esemplificativo, la riserva da sovrapprezzo azioni) di cui l’assemblea dei soci di Biancamano abbia deliberato la distribuzione; - riparto del residuo attivo di liquidazione di Biancamano, quale risultante al netto del pagamento di tutti i creditori nonché del pagamento delle spese relative alla procedura di liquidazione e del compenso dei liquidatori <p>(collettivamente, le “Distribuzioni”).</p> <p>Gli SFP attribuiscono ai titolari il diritto di percepire le Distribuzioni fino ad un importo pari al complessivo valore nominale degli stessi (e quindi fino a un massimo di complessivi Euro 51.335.132), essendo inteso altresì che una volta che le Banche titolari di SFP avranno percepito un importo pari al complessivo valore nominale degli SFP, l’importo delle Distribuzioni sarà corrisposto per il 100%, <i>pro quota e pari passu</i>, a tutti i titolari di azioni di Biancamano.</p> <p>La rinuncia di Biancamano Holding alle Distribuzioni a favore dei titolari di SFP si dovrà intendere al netto di ogni imposta, tassa o tributo conseguente a (o comunque derivante da) la rinuncia stessa, che sarà comunque riferita all’intera partecipazione azionaria di tempo in tempo posseduta da Biancamano Holding.</p> <p>B. RISERVA SFP</p> <p>La riserva di patrimonio netto costituita attraverso l’apporto effettuato ai fini dell’emissione degli SFP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non potrà essere accorpata con altre voci del patrimonio netto; ✓ non potrà essere distribuita né utilizzata senza il consenso scritto dei titolari di SFP; ✓ dovrà essere utilizzata per ultima nell’assorbimento delle perdite e potrà essere utilizzata solo a condizione che le perdite siano rilevanti ai sensi dell’art. 2446, secondo comma, ovvero dell’art. 2447 c.c. e fermo restando che, in caso di perdite, il corrispondente utilizzo della riserva non pregiudicherà, nemmeno in parte, l’esercizio né il soddisfacimento di alcuno dei diritti spettanti ai titolari di SFP, inclusi i diritti patrimoniali e di conversione in azioni ordinarie, in misura proporzionale al numero di SFP sottoscritti. <p>✓</p>
-----	-----------------------	---

		<p>✓ C. TRASFERIBILITÀ</p> <p>✓ Gli SFP saranno sempre liberamente trasferibili.</p>
3.2	<u>Diritti amministrativi:</u>	<p>Fino a quando gli SFP saranno in circolazione, godranno dei diritti di seguito enunciati.</p> <p>A. DIRITTI DI INFORMATIVA</p> <p>Diritti di informativa identici a quelli spettanti, ai sensi di legge o di Statuto, ai soci di Biancamano.</p> <p>Diritto di prendere visione ed estrarre copia, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di SFP, di tutta la documentazione che, ai sensi di legge e di statuto deve essere depositata presso la sede legale a beneficio dei soci, quale - a titolo esemplificativo - i bilanci di esercizio e le relazioni dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e della società di revisione.</p> <p>Diritto di ricevere l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.</p> <p>B. MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTE NOMINATO DAI TITOLARI DI SFP</p> <p>Diritto di nominare (e sostituire, ove revocato, ovvero comunque cessato), previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di SFP, un componente indipendente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2351, comma 5, c.c.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative ai punti da 1 a 1.2.3.4.6 e 7 di cui al successivo punto C nonché quelle inerenti il conferimento del mandato di cui al successivo paragrafo 4.2 e l'emissione di obbligazioni dovranno essere adottata a maggioranza, ma con il voto favorevole del consigliere designato dai titolari di SFP.</p> <p>C. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI TITOLARI DI SFP</p> <p>L'assemblea dei titolari di SFP dovrà approvare le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di Biancamano pregiudizievoli - in via diretta ed attuale - dei diritti dei titolari degli SFP ai sensi dell'art. 2376 c.c., nonché in ogni caso, in relazione alle deliberazioni aventi ad oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. scissioni, fusioni, trasformazioni, acquisizioni e/o cessioni di azienda e/o rami d'azienda e partecipazioni societarie, creazione di patrimoni destinati ex art. 2447-bis c.c., acquisizioni o cessioni di cespiti per un valore superiore a []; 2. messa in liquidazione volontaria di Biancamano; 3. riduzione del capitale sociale (diverse da quelle previste dagli articoli 2446 e 2447 c.c.); aumento del capitale sociale (anche a titolo gratuito); emissione di obbligazioni, che conferiscono ai loro sottoscrittori il diritto di sottoscrivere o ricevere nuove azioni dalla Società; emissioni di strumenti finanziari partecipativi; 4. eventi che comportino il venir meno della quotazione delle Azioni Biancamano sul MTA; 5. 5. tutte le modifiche dello statuto di Biancamano e del

		<p><u>Regolamento SFP;</u></p> <p>6. 6. operazioni con parti correlate</p> <p>7. 7. — revoca dell'amministratore indipendente nominato dall'assemblea speciale dei titolari degli SFP, salvo che non si tratti di revoca per giusta causa;</p> <p><u>8. tutte le modifiche dello statuto di Biancamano e del Regolamento SFP;</u></p> <p><u>9. operazioni con parti correlate.</u></p> <p><u>10.</u> Prima di assumere ogni eventuale deliberazione in merito alle materie ivi elencate, l'assemblea generale degli azionisti sarà messa a conoscenza dell'orientamento assunto dall'assemblea speciale dei titolari di SFP e la stessa assemblea generale degli azionisti non potrà assumere efficacemente una deliberazione che si ponga in contrasto con quanto previamente deliberato dall'assemblea speciale dei titolari di SFP.</p> <p><u>11.</u> In ogni caso l'assemblea dei titolari di SFP dovrà deliberare anche in merito a (i) la nomina del rappresentante dei titolari di SFP ; (ii) la designazione del membro del consiglio di amministrazione di Biancamano di cui al precedente punto B; (iii) l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di Biancamano non assunte nel rispetto di quanto previsto al presente punto C.</p>
<u>3.3</u>	<u>Convertibilità in azioni:</u>	<p><u>Rapporto di conversione:</u> 1 azione ordinaria quotata (a far tempo dalla data di emissione) per 1 SFP.</p> <p><u>Periodo di conversione:</u> in ogni momento a far tempo dalla data di emissione degli SFP e fino a quando gli SFP saranno in circolazione.</p>
<u>3.4</u>	<u>Condizioni sospensive relative alla conversione in SFP</u>	<p>L'efficacia dell'Accordo Paraconcordatario Banche sarà condizionata, tra l'altro, all'avveramento delle condizioni di seguito riportate:</p> <p><u>i.</u> (i) le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di Biancamano comunque inerenti la conversione in SFP e la conversione degli SFP in azioni ordinarie Biancamano —, nonché le modifiche allo statuto sociale, che resteranno in vigore, per previsione statutaria, fino a che gli SFP siano in circolazione, relative a (a) la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti nonché del Codice di Autodisciplina, della maggioranza degli amministratori; e (b) la predisposizione, da parte del consiglio di amministrazione in scadenza, di una lista di candidati alla carica di membri del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente punto (i), da sottoporre all'assemblea ordinaria chiamata a rinnovare l'organo amministrativo (le "Modifiche Statutarie") —, dovranno essere debitamente registrate presso il competente registro delle imprese e non dovranno essere state impugnate;</p> <p><u>ii.</u> (ii) non dovrà essere esercitato il diritto di recesso in relazione ad alcuna delle deliberazioni di cui al precedente punto (i), da parte di uno o più azionisti titolari, complessivamente, di più del 5 % del capitale sociale entro il termine di cui all'art. 2437-bis c.c.;</p> <p><u>iii.</u> (iii) emissione da parte di Consob, prima dell'Adunanza dei Creditori, di un provvedimento che disponga, ai sensi dell'articolo 106, commi 5 e/o 6, del TUF, l'inesistenza di qualsiasi obbligo, a carico di tutti o parte dei titolari di SFP e/o delle Banche, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto delle azioni Biancamano ai sensi delle applicabili</p>

		disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti.
4.	Altre pattuizioni	
4.1	<u>Governance.</u>	<p>A. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIANCAMANO</p> <p>Lo statuto di Biancamano prevederà che, fino a quando gli SFP saranno in circolazione, il consiglio di amministrazione di Biancamano, sarà composto da cinque membri, nel rispetto delle previsioni oggetto delle Modifiche Statutarie di cui al precedente paragrafo 3.4.</p> <p>Biancamano ricercherà, prima dell'Adunanza dei Creditori, tramite <i>head hunter</i> di primario <i>standing</i>, di gradimento delle banche, tre candidati indipendenti per la carica di membri del consiglio di amministrazione di Biancamano (i "Candidati"), tra i quali dovrà esservi un <i>manager</i> di comprovato <i>standing</i> professionale esperto del <i>business</i> di Aimeri (il "Manager"), ai fini dell'inserimento dei Candidati nella lista di candidati alla carica di membri del consiglio di amministrazione di Biancamano che sarà presentata da Biancamano Holding, alla prima assemblea ordinaria da tenersi dopo la data di efficacia dell'Accordo Paraconcordatario Banche, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti nonché del Codice di Autodisciplina.</p> <p>A garanzia di tale obbligazione, <u>le azioni Biancamano di proprietà di Biancamano Holding si impegna a sottoscrivere l'Accordo di Ristrutturazione che prevedrà il siffatto impegno di Biancamano Holding, nonché a concedere pegno, senza diritto di voto, a favore delle Banche, su un numero di azioni rappresentative del 33 saranno assoggettate a mandato fiduciario, da conferire, anche nell'interesse delle Banche, ad un mandatario di gradimento delle medesime Banche. Resta inteso che Biancamano Holding avrà facoltà di richiedere alle Banche il consenso - che non potrà essere da queste irragionevolmente negato - a vendere sul mercato le azioni detenute da Biancamano Holding in Biancamano rappresentative di non oltre il 17% del capitale sociale di Biancamano, fermo restando l'impegno di Biancamano Holding (i) a esprimere il voto in base a tutta la partecipazione azionaria di tempo in tempo posseduta in Biancamano per la nomina dei consiglieri di Biancamano che verranno selezionati secondo le modalità previste dal presente paragrafo 4.1; e (ii) a rinunciare ai sensi del precedente paragrafo 3.1A a favore dei titolari SFP a tutte le Distribuzioni al netto di ogni imposta, tassa o tributo conseguente a (o comunque derivante da) la rinuncia stessa con riferimento a tutta la partecipazione azionaria di tempo in tempo posseduta in Biancamano (pre-conversione in azioni ordinarie degli SFP).</u></p> <p>Il quarto membro del consiglio di amministrazione di Biancamano sarà il consigliere designato dai titolari di SFP e il quinto sarà tratto dalla lista di minoranza, se ed in quanto tale lista sia presentata e abbia i requisiti previsti dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti e dello statuto sociale di Biancamano.</p> <p>Lo statuto di Biancamano prevederà che, fino a quando gli SFP siano in circolazione, in occasione di ogni rinnovo dell'organo amministrativo di Biancamano si applicheranno le previsioni oggetto delle Modifiche Statutarie di cui al precedente paragrafo 3.4.</p> <p>B. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AIMERI E ENERGETICAMBIENTE</p>

		<p>Fino a quando gli SFP saranno in circolazione, i consigli di amministrazione di Aimeri e Energeticambiente saranno composti da cinque membri, dei quali uno sarà il <i>Manager</i>, uno dovrà essere scelto fra i Candidati, e uno sarà il consigliere di Biancamano designato dai titolari di SFP e due saranno designati da Biancamano Holding.</p> <p><u>Resta ferma ed impregiudicata la facoltà da parte dei consigli di amministrazione di Aimeri ed Energeticambiente - se lo ritengano opportuno - di conferire mandato di consulenza, di durata non superiore a 12 mesi a favore di uno o più degli attuali amministratori esecutivi di Aimeri ed Energeticambiente finalizzato ad assicurare la continuità gestionale ed operativa delle stesse.</u></p>
4.2	<u>Mandato a valorizzare asset di Biancamano</u>	<p>Impegno di Biancamano, a partire dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, a conferire mandato ad un <i>advisor</i> di primario <i>standing</i>, di gradimento dei titolari di SFP, al fine di valorizzare sul mercato la partecipazione da essa detenuta in Aimeri e/o la società risultante dalla fusione tra Aimeri e Energeticambiente e/o gli <i>asset</i> industriali (o parte degli stessi) di Aimeri e/o Energeticambiente mediante un'operazione da strutturarsi secondo le migliori modalità tecniche e <i>best practice</i> del momento.</p> <p>La cessione della predetta partecipazione dovrà essere deliberata in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 3.2 B e C fino a quando gli SFP saranno in circolazione.</p>
4.3	<u>Rinunce:</u>	Rinuncia da parte delle Banche a tutte le garanzie concesse da Biancamano a garanzia dei crediti vantati dalle stesse nei confronti di Aimeri.

ALL.1

TERM SHEET - TRATTAMENTO DEI DEBITI BANCARI DI BIANCAMANO E AIMERI

Il seguente *term sheet* sintetizza la nuova proposta di trattamento dei crediti vantati dalle Banche verso Aimeri (pari a complessivi Euro [●]) e verso Biancamano (pari a complessivi Euro [●]) nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento di Aimeri e Biancamano (la "Nuova Proposta"), fermo restando che termini e condizioni della Nuova Proposta, che prevede la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti di Biancamano ai sensi dell'art. 182-bis l.f. ("Accordo di Ristrutturazione"), saranno più compiutamente e dettagliatamente riflessi nella bozza dell'accordo paraconcordatario con le Banche ("Accordo Paraconcordatario Banche") che sarà predisposta sulla base della Nuova Proposta.

Si precisa che la Nuova Proposta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: (i) bozza pressoché definitiva del piano industriale e finanziario di Biancamano, che dovrà essere accompagnata - non appena disponibile - da *comfort letter* emessa da una società di revisione scelta tra le c.d. "Big Four"; (ii) bozza di relazione dell'esperto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 l.f., in merito alla veridicità dei dati aziendali e all'attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione, di cui all'art. 182 -bis, comma 1, l.f.; e (iii) i saldi aggiornati al 4 agosto 2016 dei crediti vantati dalle Banche. Una perizia relativa al valore degli SFP, redatta da un esperto indipendente di gradimento delle Banche, dovrà essere consegnata alle stesse Banche al momento della delibera di emissione degli SFP, essendo inteso che la mancata consegna della stessa costituirà condizione risolutiva dell'Accordo Paraconcordatario Banche.

1.	Soddisfazione per cassa dei crediti verso Aimeri																					
1.1	<u>Importo complessivo:</u>	Euro 19.925.386 (su crediti verso Aimeri per complessivi Euro 49.973.554)																				
		<table border="1"> <tr> <td>BNP Paribas/BNL</td> <td>5.325.986</td> </tr> <tr> <td>MPS</td> <td>3.890.949</td> </tr> <tr> <td>Intesa</td> <td>3.407.550</td> </tr> <tr> <td>Unicredit</td> <td>2.585.343</td> </tr> <tr> <td>BPM</td> <td>2.370.101</td> </tr> <tr> <td>Banca Carige</td> <td>1.065.469</td> </tr> <tr> <td>Unipol</td> <td>655.477</td> </tr> <tr> <td>Cariparma/CA</td> <td>330.686</td> </tr> <tr> <td>Banca Popolare Vicenza</td> <td>307.900</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>[●]</td> </tr> </table>	BNP Paribas/BNL	5.325.986	MPS	3.890.949	Intesa	3.407.550	Unicredit	2.585.343	BPM	2.370.101	Banca Carige	1.065.469	Unipol	655.477	Cariparma/CA	330.686	Banca Popolare Vicenza	307.900	Totale	[●]
BNP Paribas/BNL	5.325.986																					
MPS	3.890.949																					
Intesa	3.407.550																					
Unicredit	2.585.343																					
BPM	2.370.101																					
Banca Carige	1.065.469																					
Unipol	655.477																					
Cariparma/CA	330.686																					
Banca Popolare Vicenza	307.900																					
Totale	[●]																					
1.2	<u>Modalità di soddisfazione:</u>	Riscadenziamento in 8 anni e pre-ammortamento di 5 anni, al netto della parte dei predetti rimborsata mediante l'incasso dei c.d. "Crediti Certificati/Riconosciuti", quali risultanti alla data del [●] 2017 dal documento inviato da Aimeri in data [●] 2017.																				
2.	Trattamento dei crediti residui verso Aimeri e dei crediti verso Biancamano																					

2.1	<u>Importo complessivo:</u>	<p>Euro 51.335.132 (di cui Euro 49.973.554 verso Aimeri + 1.361.579 verso Biancamano)</p> <table border="1" data-bbox="635 405 1136 741"> <tr><td>BNP Paribas/BNL</td><td>13.368.872</td></tr> <tr><td>MPS</td><td>10.188.330</td></tr> <tr><td>Intesa</td><td>8.813.694</td></tr> <tr><td>Unicredit</td><td>6.941.599</td></tr> <tr><td>BPM</td><td>5.944.688</td></tr> <tr><td>Banca Carige</td><td>2.867.697</td></tr> <tr><td>Unipol</td><td>1.643.958</td></tr> <tr><td>Cariparma/CA</td><td>829.371</td></tr> <tr><td>Banca Popolare Vicenza</td><td>772.224</td></tr> <tr><td>Totale</td><td>[●]</td></tr> </table>	BNP Paribas/BNL	13.368.872	MPS	10.188.330	Intesa	8.813.694	Unicredit	6.941.599	BPM	5.944.688	Banca Carige	2.867.697	Unipol	1.643.958	Cariparma/CA	829.371	Banca Popolare Vicenza	772.224	Totale	[●]
BNP Paribas/BNL	13.368.872																					
MPS	10.188.330																					
Intesa	8.813.694																					
Unicredit	6.941.599																					
BPM	5.944.688																					
Banca Carige	2.867.697																					
Unipol	1.643.958																					
Cariparma/CA	829.371																					
Banca Popolare Vicenza	772.224																					
Totale	[●]																					
2.2	<u>Facoltà di scelta di ciascuna Banca tra:</u>	<p>a) Soddisfazione integrale mediante “conversione” in SFP di Biancamano (convertibili in azioni ordinarie Biancamano); <i>oppure</i> b) rinuncia integrale; <i>oppure</i> c) soddisfazione parziale di una quota mediante “conversione” in SFP di Biancamano (convertibili in azioni ordinarie Biancamano), con contestuale rinuncia alla restante quota non “convertita” dei crediti.</p>																				
2.3	<u>Numero massimo SFP (convertibili in azioni ordinarie Biancamano):</u>	<p>66 milioni (v. tabella allegata per maggior dettaglio)</p> <table border="1" data-bbox="635 1128 1136 1464"> <tr><td>BNP Paribas/BNL</td><td>17.187.947</td></tr> <tr><td>MPS</td><td>13.098.822</td></tr> <tr><td>Intesa</td><td>11.331.495</td></tr> <tr><td>Unicredit</td><td>8.924.600</td></tr> <tr><td>BPM</td><td>7.642.903</td></tr> <tr><td>Banca Carige</td><td>3.686.910</td></tr> <tr><td>Unipol</td><td>2.113.586</td></tr> <tr><td>Cariparma/CA</td><td>1.160.057</td></tr> <tr><td>Banca Popolare Vicenza</td><td>992.825</td></tr> <tr><td>Totale</td><td>66.000.000</td></tr> </table> <p>La rinuncia, da parte di una singola Banca, all'intero proprio credito o a parte dello stesso, determina l'accrescimento proporzionale del numero degli SFP spettanti alle Banche che abbiano scelto la soddisfazione, totale o parziale, del proprio credito mediante conversione, fermo restando l'ammontare dell'apporto di ciascuna di tali altre Banche, che non potrà eccedere quello del relativo credito.</p>	BNP Paribas/BNL	17.187.947	MPS	13.098.822	Intesa	11.331.495	Unicredit	8.924.600	BPM	7.642.903	Banca Carige	3.686.910	Unipol	2.113.586	Cariparma/CA	1.160.057	Banca Popolare Vicenza	992.825	Totale	66.000.000
BNP Paribas/BNL	17.187.947																					
MPS	13.098.822																					
Intesa	11.331.495																					
Unicredit	8.924.600																					
BPM	7.642.903																					
Banca Carige	3.686.910																					
Unipol	2.113.586																					
Cariparma/CA	1.160.057																					
Banca Popolare Vicenza	992.825																					
Totale	66.000.000																					
2.4	<u>Prezzo di sottoscrizione:</u>	<p>Euro[●] per singolo SFP.</p> <p>Il prezzo di sottoscrizione degli SFP sarà calcolato sulla base di quanto previsto al punto 2.3 che precede, una volta che ciascuna delle Banche avrà espresso la propria scelta rispetto alle opzioni di cui al punto 2.2.</p>																				
3. Caratteristiche degli SFP (la cui durata sarà la medesima di Biancamano)																						
3.1	<u>Diritti patrimoniali:</u>	A. DISTRIBUZIONI																				

		<p>Fino a quando gli SFP saranno in circolazione, i titolari di SFP avranno diritto di percepire, <i>pari passu</i> con gli altri azionisti di Biancamano (ad eccezione di Biancamano Holding S.A. (“Biancamano Holding”), che rinuncerà, a beneficio di tutti i titolari di SFP, alla propria quota di pertinenza delle Distribuzioni (come di seguito definite), gli importi rivenienti da qualsiasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distribuzione degli utili di cui l’assemblea dei soci di Biancamano abbia accertato l’esistenza e deliberato la distribuzione; - distribuzione delle riserve da utili o comunque di natura distribuibile (inclusa, a mero titolo esemplificativo, la riserva da sovrapprezzo azioni) di cui l’assemblea dei soci di Biancamano abbia deliberato la distribuzione; - riparto del residuo attivo di liquidazione di Biancamano, quale risultante al netto del pagamento di tutti i creditori nonché del pagamento delle spese relative alla procedura di liquidazione e del compenso dei liquidatori <p>(collettivamente, le “Distribuzioni”).</p> <p>Gli SFP attribuiscono ai titolari il diritto di percepire le Distribuzioni fino ad un importo pari al complessivo valore nominale degli stessi (e quindi fino a un massimo di complessivi Euro 51.335.132), essendo inteso altresì che una volta che le Banche titolari di SFP avranno percepito un importo pari al complessivo valore nominale degli SFP, l’importo delle Distribuzioni sarà corrisposto per il 100%, <i>pro quota e pari passu</i>, a tutti i titolari di azioni di Biancamano.</p> <p>La rinuncia di Biancamano Holding alle Distribuzioni a favore dei titolari di SFP si dovrà intendere al netto di ogni imposta, tassa o tributo conseguente a (o comunque derivante da) la rinuncia stessa, che sarà comunque riferita all’intera partecipazione azionaria di tempo in tempo posseduta da Biancamano Holding.</p> <p>B. RISERVA SFP</p> <p>La riserva di patrimonio netto costituita attraverso l’apporto effettuato ai fini dell’emissione degli SFP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non potrà essere accorpata con altre voci del patrimonio netto; ✓ non potrà essere distribuita né utilizzata senza il consenso scritto dei titolari di SFP; ✓ dovrà essere utilizzata per ultima nell’assorbimento delle perdite e potrà essere utilizzata solo a condizione che le perdite siano rilevanti ai sensi dell’art. 2446, secondo comma, ovvero dell’art. 2447 c.c. e fermo restando che, in caso di perdite, il corrispondente utilizzo della riserva non pregiudicherà, nemmeno in parte, l’esercizio né il soddisfacimento di alcuno dei diritti spettanti ai titolari di SFP, inclusi i diritti patrimoniali e di conversione in azioni ordinarie, in misura proporzionale al numero di SFP sottoscritti. <p>C. TRASFERIBILITÀ</p> <p>Gli SFP saranno sempre liberamente trasferibili.</p>
3.2	<u>Diritti amministrativi:</u>	Fino a quando gli SFP saranno in circolazione, godranno dei diritti di

seguito enunciati.

A. DIRITTI DI INFORMATIVA

Diritti di informativa identici a quelli spettanti, ai sensi di legge o di Statuto, ai soci di Biancamano.

Diritto di prendere visione ed estrarre copia, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di SFP, di tutta la documentazione che, ai sensi di legge e di statuto deve essere depositata presso la sede legale a beneficio dei soci, quale - a titolo esemplificativo - i bilanci di esercizio e le relazioni dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e della società di revisione.

Diritto di ricevere l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.

B. MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTE NOMINATO DAI TITOLARI DI SFP

Diritto di nominare (e sostituire, ove revocato, ovvero comunque cessato), previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di SFP, un componente indipendente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2351, comma 5, c.c.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 di cui al successivo punto C nonché quelle inerenti il conferimento del mandato di cui al successivo paragrafo 4.2 e l'emissione di obbligazioni dovranno essere adottata a maggioranza, ma con il voto favorevole del consigliere designato dai titolari di SFP.

C. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI TITOLARI DI SFP

L'assemblea dei titolari di SFP dovrà approvare le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di Biancamano pregiudizievoli - in via diretta ed attuale - dei diritti dei titolari degli SFP ai sensi dell'art. 2376 c.c., nonché in ogni caso, in relazione alle deliberazioni aventi ad oggetto:

1. scissioni, fusioni, trasformazioni, acquisizioni e/o cessioni di azienda e/o rami d'azienda e partecipazioni societarie, creazione di patrimoni destinati *ex art. 2447-bis c.c.*, acquisizioni o cessioni di cespiti per un valore superiore a [];
2. messa in liquidazione volontaria di Biancamano;
3. riduzione del capitale sociale (diverse da quelle previste dagli articoli 2446 e 2447 c.c.); aumento del capitale sociale (anche a titolo gratuito); emissione di obbligazioni, che conferiscono ai loro sottoscrittori il diritto di sottoscrivere o ricevere nuove azioni dalla Società; emissioni di strumenti finanziari partecipativi;
4. eventi che comportino il venir meno della quotazione delle Azioni Biancamano sul MTA;
5. revoca dell'amministratore indipendente nominato dall'assemblea speciale dei titolari degli SFP, salvo che non si tratti di revoca per giusta causa;
6. tutte le modifiche dello statuto di Biancamano e del Regolamento SFP;

		<p>7. operazioni con parti correlate.</p> <p>Prima di assumere ogni eventuale deliberazione in merito alle materie ivi elencate, l'assemblea generale degli azionisti sarà messa a conoscenza dell'orientamento assunto dall'assemblea speciale dei titolari di SFP e la stessa assemblea generale degli azionisti non potrà assumere efficacemente una deliberazione che si ponga in contrasto con quanto previamente deliberato dall'assemblea speciale dei titolari di SFP.</p> <p>In ogni caso l'assemblea dei titolari di SFP dovrà deliberare anche in merito a (i) la nomina del rappresentante dei titolari di SFP ; (ii) la designazione del membro del consiglio di amministrazione di Biancamano di cui al precedente punto B; (iii) l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di Biancamano non assunte nel rispetto di quanto previsto al presente punto C.</p>
3.3	<u>Convertibilità in azioni:</u>	<p><u>Rapporto di conversione:</u> 1 azione ordinaria quotata (a far tempo dalla data di emissione) per 1 SFP.</p> <p><u>Periodo di conversione:</u> in ogni momento a far tempo dalla data di emissione degli SFP e fino a quando gli SFP saranno in circolazione.</p>
3.4	<u>Condizioni sospensive relative alla conversione in SFP</u>	<p>L'efficacia dell'Accordo Paraconcordatario Banche sarà condizionata, tra l'altro, all'avveramento delle condizioni di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di Biancamano comunque inerenti la conversione in SFP e la conversione degli SFP in azioni ordinarie Biancamano, nonché le modifiche allo statuto sociale, che resteranno in vigore, per previsione statutaria, fino a che gli SFP siano in circolazione, relative a (a) la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti nonché del Codice di Autodisciplina, della maggioranza degli amministratori; e (b) la predisposizione, da parte del consiglio di amministrazione in scadenza, di una lista di candidati alla carica di membri del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente punto (i), da sottoporre all'assemblea ordinaria chiamata a rinnovare l'organo amministrativo (le “Modifiche Statutarie”), dovranno essere debitamente registrate presso il competente registro delle imprese e non dovranno essere state impugnate; i. non dovrà essere esercitato il diritto di recesso in relazione ad alcuna delle deliberazioni di cui al precedente punto i. da parte di uno o più azionisti titolari, complessivamente, di più del 5 % del capitale sociale entro il termine di cui all'art. 2437-<i>bis</i> c.c.; i. emissione da parte di Consob, prima dell'Adunanza dei Creditori, di un provvedimento che disponga, ai sensi dell'articolo 106, commi 5 e/o 6, del TUF, l'inesistenza di qualsiasi obbligo, a carico di tutti o parte dei titolari di SFP e/o delle Banche, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto delle azioni Biancamano ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti.
4.	Altre pattuizioni	
4.1	<u>Governance.</u>	<p>A. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIANCAMANO</p> <p>Lo statuto di Biancamano prevederà che, fino a quando gli SFP saranno in circolazione, il consiglio di amministrazione di Biancamano, sarà composto da cinque membri, nel rispetto delle previsioni oggetto delle Modifiche Statutarie di cui al precedente paragrafo 3.4.</p>

		<p>Biancamano ricercherà, prima dell'Adunanza dei Creditori, tramite <i>head hunter</i> di primario <i>standing</i>, di gradimento delle banche, tre candidati indipendenti per la carica di membri del consiglio di amministrazione di Biancamano (i "Candidati"), tra i quali dovrà esservi un <i>manager</i> di comprovato <i>standing</i> professionale esperto del <i>business</i> di Aimeri (il "Manager"), ai fini dell'inserimento dei Candidati nella lista di candidati alla carica di membri del consiglio di amministrazione di Biancamano che sarà presentata da Biancamano Holding, alla prima assemblea ordinaria da tenersi dopo la data di efficacia dell'Accordo Paraconcordatario Banche, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti nonché del Codice di Autodisciplina.</p> <p>A garanzia di tale obbligazione, le azioni Biancamano di proprietà di Biancamano Holding saranno assoggettate a mandato fiduciario, da conferire, anche nell'interesse delle Banche, ad un mandatario di gradimento delle medesime Banche. Resta inteso che Biancamano Holding avrà facoltà di richiedere alle Banche il consenso - che non potrà essere da queste irragionevolmente negato - a vendere sul mercato le azioni detenute da Biancamano Holding in Biancamano rappresentative di non oltre il 17% del capitale di Biancamano (pre-conversione in azioni ordinarie degli SFP).</p> <p>Il quarto membro del consiglio di amministrazione di Biancamano sarà il consigliere designato dai titolari di SFP e il quinto sarà tratto dalla lista di minoranza, se ed in quanto tale lista sia presentata e abbia i requisiti previsti delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti e dello statuto sociale di Biancamano.</p> <p>Lo statuto di Biancamano prevederà che, fino a quando gli SFP siano in circolazione, in occasione di ogni rinnovo dell'organo amministrativo di Biancamano si applicheranno le previsioni oggetto delle Modifiche Statutarie di cui al precedente paragrafo 3.4.</p> <p>B. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AIMERI E ENERGETICAMBIENTE</p> <p>Fino a quando gli SFP saranno in circolazione, i consigli di amministrazione di Aimeri e Energeticambiente saranno composti da tre membri, dei quali uno sarà il <i>Manager</i>, uno dovrà essere scelto tra i Candidati e uno sarà il consigliere di Biancamano designato dai titolari di SFP.</p> <p>Resta ferma ed impregiudicata la facoltà da parte dei consigli di amministrazione di Aimeri ed Energeticambiente - se lo ritengano opportuno - di conferire mandato di consulenza, di durata non superiore a 12 mesi, a favore di uno o più degli attuali amministratori esecutivi di Aimeri ed Energeticambiente finalizzato ad assicurare la continuità gestionale ed operativa delle stesse.</p>
4.2	<p><u>Mandato a valorizzare asset di Biancamano</u></p>	<p>Impegno di Biancamano, a partire dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, a conferire mandato ad un <i>advisor</i> di primario <i>standing</i>, di gradimento dei titolari di SFP, al fine di valorizzare sul mercato la partecipazione da essa detenuta in Aimeri e/o la società risultante dalla fusione tra Aimeri e Energeticambiente e/o gli <i>asset</i> industriali (o parte degli stessi) di Aimeri e/o Energeticambiente mediante un'operazione da strutturarsi secondo le migliori modalità tecniche e <i>best practice</i> del momento.</p>

		La cessione della predetta partecipazione dovrà essere deliberata in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 3.2 B e C fino a quando gli SFP saranno in circolazione.
4.3	<u>Rinunce:</u>	Rinuncia da parte delle Banche a tutte le garanzie concesse da Biancamano a garanzia dei crediti vantati dalle stesse nei confronti di Aimeri.